

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 545

G. U. del 13 gennaio 1993, n. 9

Gli Organi del Processo Tributario

CAPO I

Gli organi della giurisdizione tributaria

Articolo 1: Le commissioni tributarie

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni

tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra presso

le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di

reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni

tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della

commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità

di funzionamento delle sezioni. (1)

1 bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali

amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della

presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni

staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di

segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime

commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative

spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato. (2)

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al

comma 1 " esercitata da commissioni

tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si

applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di

legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono

indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale

e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro

del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. (3) (4)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 3 sexies D.L. 23.01.1993, n. 16 Ã" stato poi cosÃ¬ modificato dall'art. 69

D.L. 30.08.1993, n. 331.

(2) Il presente comma Ã" stato aggiunto dall'art. 35 L. 18.02.1999, n. 28.

(3) E' manifestamente infondata la questione di legittimitÃ costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento

agli artt. 24, 25, primo c. 97 e 101 della Costituzione (C.cost. 17.06-24.06 1997, n. 201 Ordinanza).

(4) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimitÃ costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 2: La composizione delle commissioni tributarie

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. Il Presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice presidente e non meno di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero

invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della

commissione designa i componenti di altre sezioni. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 3: I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o

militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o

militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione

delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o

militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero

amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I

vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero

tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 4: I giudici delle commissioni tributarie provinciali

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per

almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede

con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico

ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 ;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

(1) (2)

(1) La presente lettera è stata così rettificata con avviso pubblicato in G.U. n. 72 del 27.03.93.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 5: I giudici delle commissioni tributarie regionali

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche,

economiche e tecnico ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in

giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in

qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed

hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed

hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 6: La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione

delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le

stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare

del provvedimento impugnato. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

CAPO II I componenti delle commissioni tributarie

Articolo 7: Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari

e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età; (2)

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età;"

Articolo 8: Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o

hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; (1)

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.(4)

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) a decorrere dal 1^o ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti

nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; (2)

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza. (3)

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.

(2) La presente lettera prima sostituita dall'art. 31 L. 27.12.1997, n. 449, Ã" stata, poi, cosÌ sostituita dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

" i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; "

(3) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimitÀ costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

(4) La presente lettera È stata cosÌ modificata dall'art. 16 quater del D.L.28.12.2001, n. 452 , con decorrenza dal 28.02.2002, si riporta di seguito il testo previgente:

" c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio"

Articolo 9: Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8 . 4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 " fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al

comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 10: Giuramento

1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di

essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio";

2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione

tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

(1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 11: Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del

settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti "fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegato al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9,

riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 12, L. 28.12.2001, n. 448, poi modificato dall'art. 16 quater, D.L.

28.12.2001, n. 452, poi modificato dall'art. 8, D.L. 29.11.2004, n. 282. è stato, poi, così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Durata dell'incarico) - 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica

nella stessa commissione non oltre dieci anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.

4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.".

Articolo 12: Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7 ;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8 ;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza Ã" dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 13: Trattamento economico

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha

sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e` liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. (2)

3. La liquidazione dei compensi e` disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari. (1) (3)

3 bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati . (4)

(1) Nella seduta del 24.10.96 il Senato della Repubblica ha respinto il disegno di legge n. 1537 recante: conversione in legge del D.L.23.10.96, n. 539. La decadenza delle disposizioni di questo decreto ha riguardato anche il D.L. n. 437/96 le cui disposizioni erano state abrogate dall'art. 14 del D.L. n. 539. Le disposizioni del D.L. n. 437/96 hanno, dunque, riacquisito efficacia a partire dal 25.10.96 (comunicato relativo alla mancata conversione del D.L. n. 539/96 in G.U. n. 251 del 25.10.96). Inoltre nella medesima G.U., è stata altresì pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 437/96, che, relativamente alle modifiche apportate, ha effetto a partire dal 26.10.96.

(2) Il presente comma è stato così modificato

dall'art. 11 D.L. 08.08.1996, n. 437 (3) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

(4) Il presente comma Ã" stato aggiunto dall'art. 86, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

Articolo 14: Responsabilit 

1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 15: Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte

da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri

dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c). (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 16: Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare e` promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle

risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 17: Composizione

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria Ã" costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";(4)

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. (2)

2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, ne'

alcuna altra attività suscettibile di interferire con le

funzioni degli organi di giustizia tributaria. (5)

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

4. E' eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.] (1) (3)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma 2, in virtù dell'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U.

25.11.2000, n.276, S.O. n.194), con decorrenza

dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo
previgente:

“2. Il consiglio di presidenza Ã” composto
da tre presidenti di commissione o di sezione,
di cui almeno uno presidente di

commissione tributaria regionale, e da tre
giudici delle commissioni tributarie, di cui
almeno uno componente di

commissione tributaria regionale.”

(3) Il presente comma Ã” stato abrogato dall'art.
85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000,
n.276, S.O. n.194), con

decorrenza dal 10.12.2000.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art.16-quater del D.L.28.12.2001, n.452 , con decorrenza dal 28.02.2002, si riporta di seguito il testo previgente " Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari."

(5) Il presente comma Ã" stato aggiunto all'art.16-quater del D.L.28.12.2001, n.452 , con decorrenza dal 28.02.2002.

CAPO III Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Articolo 18: Durata

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 19: Il presidente

[1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella nomina a componente del consiglio di

presidenza, o, a parità di voti, dal più anziano di età.] (1) (2)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI

disposizione transitoria della Costituzione
(C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente articolo Ã" stato abrogato dall'art.
85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000,
n.276, S.O. n.194), con

decorrenza dal 10.12.2000.

Articolo 20: Ineleggibilit 

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della

Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 21: Elezione del consiglio di presidenza

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno

trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. (3) (4)

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici

tributari, nominati dal Ministro delle finanze. (2)

2 bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto,

composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale .
(1) (2)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma 2, in virtù dell'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U.

25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede,

nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario più anziani nell'incarico. E' istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato dal Ministro delle finanze e composto dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità";

(3) Secondo quanto disposto dall'art. 84 comma 3, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in

vigore dal 10.12.2000, i termini di cui al presente comma decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 del medesimo articolo 84 (dieci mesi dalla data del 10.12.2000).

(4) Tali termini, in base al disposto della L. 23.12.2000, n. 386, decorrono a partire dal centoventesimo giorno successivo al 29.10.2001.

Articolo 22: Votazioni

[1. Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali regionali costituiti in seggi per tutti i componenti delle commissioni tributarie con sede nella regione.] (3)

[2. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un

voto per un componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17 .]
(3)

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.(4)

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale

di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione . (1) (2)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale regionale procede immediatamente allo spoglio delle schede e trasmette i verbali delle operazioni e dei risultati degli scrutini con allegate le schede scrutinate all'ufficio elettorale centrale. "

(3) Il presente comma Ã" stato abrogato dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

(5) Il presente comma è stato aggiunto all'art. 16 quater del D.L.28.12.2001, n. 452, con decorrenza dal 28.02.2002, si riporta di seguito il testo previgente " Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore."

Articolo 23: Proclamazione degli eletti - Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 24: Attribuzioni

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predisporre elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in

ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la

formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel

bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13 ;

m bis) dispone, in caso di necessita' l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno. (2)

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul

funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma Ã" stato aggiunto all'art. 16 quater del D.L.28.12.2001, n. 452 , con decorrenza dal 28.02.2002,

Articolo 25: Convocazione

1. Il consiglio di presidenza Ã" convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 26: Deliberazioni

1. Il consiglio di presidenza delibera con la

presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 27: Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di

commissione tributaria [regionale]. (1)

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) La parola tra parentesi quadra contenuta nel presente comma è stata soppressa dall'art. 3 comma 121, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.

Articolo 28: Scioglimento del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, Ã" sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 29: Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

(1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 29 Bis: Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione

si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale. (1) (2)

(1) Il presente articolo Ã" stato aggiunto dall'art. 36 L. 18.02.1999, n. 28

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimitÃ costituzionale del

presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04.1998, n. 144

Ordinanza).

CAPO IV Gli uffici di segreteria

Articolo 30: Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati

con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36 . (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

Articolo 31: Uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. E' istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla

stessa o ai suoi componenti. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 32: Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni

tributarie

1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1  costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D.

Il Ministro delle finanze di concerto

con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione

transitoria della Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

**Articolo 33: Trattamento
economico del personale degli
uffici di**

segreteria

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole,

l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei

compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25

giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
(1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 34: Amministrazione del personale delle segreterie

1. Il personale di cui all'art. 32 Ã" amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 35: Attribuzioni del personale delle segreterie

1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per

adeguare l'efficienza alle
necessità del processo

tributario; partecipano a
commissioni di studio relative al
funzionamento del contenzioso
tributario istituite in seno
all'Amministrazione finanziaria;
vigilano sul restante personale
assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI
qualifica funzionale assistono i

collegi giudicanti nelle udienze e
controfirmano gli atti nei quali la
legge richiede il loro intervento;
ricevono gli atti del processo
concernenti il loro ufficio;
rilasciano le copie delle

decisioni; svolgono compiti di
carattere amministrativo e
contabile e provvedono agli
adempimenti che ad essi vengono
affidati; possono, nel caso di
assenza o vacanza, fare le veci
dei funzionari della qualifica
funzionale immediatamente

superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatrice, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36 . (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

CAPO V I servizi amministrativi del contenzioso

Articolo 36: Servizi automatizzati

1. E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la

tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 Ã" preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalit  di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 37: Attivita` di indirizzo agli uffici periferici

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la

rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni

sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al

comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario,

impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4 bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992. (1) (2)

(1) Il presente comma Ã" stato aggiunto dall'art. 14 D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione

transitoria della Costituzione
(C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n.
144

Ordinanza).

**Articolo 38: Rilevazione ed
esame dei motivi di**

accoglimento dei ricorsi

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi

avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche

avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 39: Rilevazioni statistiche

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso

ed alla

loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.

(1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n.

144

Ordinanza).

**Articolo 40: Ufficio del
massimario**

1. E' istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella

sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32

.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate

anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione

transitoria della Costituzione
(C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n.
144

Ordinanza).

**Articolo 41: Corsi di
aggiornamento**

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento. (1)

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in

riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

CAPO VI Disposizioni finali e transitorie

Articolo 42: Insediamiento delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro l'1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni

prima. (1) (5)

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 " soppresa e

cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle finanze. (2)

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del

decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n.
287. (3) (4)

(1) La data unica di
insediamento delle commissioni
tributarie provinciali e regionali
" è stata differita all'1 ottobre
1994 dall'art. 69 del D.L.
30.06.93, n. 213, non convertito

in legge e dall'art. 69 del D.L. 30.08.93, n. 331 convertito con

modificazioni con L. 29.10.93, n. 427. Successivamente tale data Ã" stata differita al 1 ottobre 1995, in base a quanto disposto dalla Legge di conversione del D.L. n. 260/94, n. 413 del 27.06.1994.

(2) Il presente comma prima

modificato dall'art. 69 D.L.
30.08.1993, n. 331 è stato poi
così modificato dall'art. 19 L.
08.05.1998, n. 146

(3) E' manifestamente infondata
la questione di legittimità
costituzionale del presente
articolo sollevata in riferimento
agli artt. 24, 25, primo comma,
97 e 101 della Costituzione
(C.cost. 17.06-24.06 1997, n.
201 Ordinanza).

(4) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(5) Le parole
"01.10.1993" sono
state così sostituite dalle attuali
parole "01.04.1996"
dall'art. 1, D.L. 26.09.1995, n.
403

Articolo 43: Nomina dei primi

componenti nelle commissioni tributarie region ali e provinciali

**1. I componenti delle
commissioni tributarie di
primo e di secondo grado e
della commissione tributaria
centrale, previste dal decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636, in possesso dei**

requisiti di cui agli articoli

3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se

hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione,

vicepresidente di sezione,
giudice tributario,
commissione provinciale o
regionale, sede) Ã" rivolta al
Ministro delle finanze con le
modalità ed entro i termini
che saranno stabiliti con
decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna
commissione tributaria, con
l'applicazione dei criteri e dei

punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma

3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai

punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza

ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni

per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei

limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. (1)

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9,

sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da

due magistrati di cassazione,
da due magistrati

amministrativi e da due
magistrati della Corte dei
conti, con qualifica
equiparata, e da due dirigenti
generali del Ministero delle
finanze. La commissione si
avvale della Direzione
centrale degli affari giuridici e
del contenzioso del

Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze. (2)

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica

su proposta del

Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento

dinanzi al presidente
rispettivamente del tribunale
e della corte di appello, nella
cui circoscrizione la
commissione relativa ha
sede. Si applicano le
disposizioni dell'art. 10,
commi 1 e 5.

8 bis. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24, il
Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione di detti elenchi e la data del suo insediamento. (3)

9 . Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede alle eventuali rettifiche e promuove i conseguenti provvedimenti subito dopo la sua prima elezione]. (4)

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza

della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con

l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si

applica il disposto del primo
periodo del comma 4. (5)

(1) Il presente comma è stato
così modificato dall'art. 31 L.
27.12.1997, n. 449

.(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.L. 26.09.1995, n. 403

.(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11 D.L. 08.08.1996, n. 437

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 D.L.

26.09.1995, n. 403

(5) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04.1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 44: Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali

dei componenti della commissione tributaria centrale

**1. Coloro che sono rimasti
a comporre la
commissione tributaria
centrale fino alla
cessazione dell'attività di
tale organo, a partire da
tale data entrano a far**

parte dell'ordinamento
giudiziario tributario e sono
nominati nelle commissioni

tributarie provinciali e
regionali, su loro domanda,
con precedenza sugli altri
aspiranti con i criteri di
valutazione ed i punteggi di
cui alla tabella F ed, a
parità di punteggio,

secondo la maggiore
anzianità di età. (1) (2)

(1) Sono manifestamente
infondate le questioni di
legittimità costituzionale
del presente decreto

sollevate in riferimento
all'art. 102, secondo
comma, e alla VI
disposizione transitoria
della Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria

centrale fino alla
cessazione della sua
attività sono nominati nelle
commissioni tributarie
provinciali e regionali, su
loro domanda, con
precedenza sugli altri
aspiranti con i

criteri di valutazione ed i
punteggi di cui alla tabella

F ed, a parità di punteggio,
secondo la maggiore
anzianità di età.".

**Articolo 44 Bis:
Decisione di
controversie pendenti al**

1 aprile 1996

1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo

designato

dal presidente della
sezione fra i componenti
della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e
aggiuntivo spettanti ai
sensi dell'articolo 13, al

giudice unico Ã" dovuto,
per ogni ricorso definito
nella qualit , un compenso
uguale a quello
globalmente stabilito per le
sentenze collegiali. (1) (2)

(1) Il presente articolo Ã" stato aggiunto dall'art. 32 L. 08.05.1998, n. 146.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI

disposizione transitoria
della Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 45: Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

**1. Nella prima
applicazione del
presente decreto il
consiglio di presidenza
Ã" eletto da tutti i**

componenti delle
commissioni tributarie
provinciali e regionali
nominati a norma dell'art.
43 .

2. Le elezioni hanno
luogo entro il 31
dicembre 1996. (1) (2)

(1) Il presente comma è
stato così modificato
dall'art. 11 D.L.
08.08.1996, n. 437.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

**Articolo 46: Personale
addetto alle segreterie
delle commissioni trib**

utarie sopprresse

1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal

decreto del Presidente
della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, Å
assegnato dalla stessa

data al contingente di
cui all'art. 32 e
destinato alle
commissioni provinciali

e regionali nella cui
circoscrizione è la
residenza di ognuno nei
limiti dei posti
disponibili.

2. Il personale in
servizio alla data del 31
dicembre 1995 presso

la segreteria della
commissione tributaria
centrale

prevista dal decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, è
assegnato dal 1

gennaio 1996 al
contingente di cui
all'art. 32 e destinato
alle commissioni
provinciali o regionali
aventi sede in Roma.

3. Al personale in
servizio presso la

segreteria della
commissione tributaria
centrale spetta, dalla
data di entrata in
funzione delle nuove
commissioni tributarie e
comunque nel limite del
contingente di cui
all'art. 32, fino alla
cessazione dell'attività
della stessa il

trattamento economico
previsto dall'art. 33 . (1)

(1) Sono
manifestamente
infondate le questioni di

legittimità costituzionale
del presente decreto
sollevate in riferimento
all'art. 102, secondo
comma, e alla VI
disposizione transitoria
della Costituzione
(C.cost. 20.04 - 23.04
1998, n. 144

Ordinanza).

Articolo 47: Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributari

e provinciali e regionali

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di

direttore di divisione o
equiparate e gli
impiegati delle
qualifiche funzionali,
di ruolo e non di ruolo,
compresi quelli
provenienti dalle
abolite

imposte di consumo e
quelli degli enti
soppressi di cui al
ruolo speciale istituito
presso il Ministero
delle finanze,
comunque in servizio
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto presso le

segreterie delle
commissioni tributarie,

hanno facoltà di
rinunciare, entro e
non oltre trenta giorni
dalla stessa data, a
prestare servizio
presso le commissioni

tributarie provinciali e regionali.

2. Il personale, che si
"avvalso della
facoltà di cui al
comma 1, continua a
prestare servizio
presso gli uffici delle

segreterie delle
commissioni tributarie
provinciali e regionali
fino a quando i posti
non saranno coperti
con personale di

corrispondente
qualifica del

contingente di cui
all'art. 32 . (1)

(1) Sono
manifestamente

infondate le questioni
di legittimità
costituzionale del
presente decreto
sollevate in
riferimento

all'art. 102, secondo
comma, e alla VI

disposizione
transitoria della
Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998, n.
144

Ordinanza).

Articolo 48: Modalità particolari di inquadramento del personale delle segr eterie

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni

vigenti. E' data
tuttavia facoltà, in
relazione

alla necessità di
urgente copertura
dei posti delle
qualifiche VI, IV e III,

di procedere
all'assunzione di
idonei nei concorsi
ordinari indetti dal
Ministero delle
finanze nei cinque
anni antecedenti
all'entrata in vigore
del presente decreto,

sulla base di
graduatorie uniche
nazionali approvate
con decreto del
Ministro delle
finanze, e di indire
concorsi speciali da
espletarsi secondo le

disposizioni degli
articoli 9, 10 e 11
della legge 4 agosto
1975, n. 397.

2. Gli impiegati di VII
qualifica funzionale,
in possesso del

diploma di laurea in
giurisprudenza o
scienze politiche o
economia e
commercio od
equipollenti, che, per
almeno cinque anni,
abbiano svolto
effettivamente e
lodevolmente

funzioni di
cancelliere,
coordinando due o
più sezioni, purché
risultanti da
provvedimenti
formali di udienza di
data anteriore

all'entrata in vigore
del presente decreto,
sono inquadrati
nell'VIII qualifica
funzionale. (1)

(1) Sono
manifestamente
infondate le
questioni di
legittimità
costituzionale del
presente decreto
sollevate in

riferimento all'art.
102, secondo
comma, e alla VI
disposizione
transitoria della
Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998,
n. 144

Ordinanza).

**Articolo 49: Norme
abrogate**

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636,
salvo quanto
disposto dal comma
2. (1)

2. Gli articoli 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12,

quarto comma, 13,
13 bis e 14 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636,
continuano ad
applicarsi
relativamente alla
commissione

tributaria centrale
fino alla cessazione

del suo
funzionamento. (1)
(2)

(1) Il presente
comma è stato così
modificato dall'art 69
D.L. 30.08.1993, n.
331.

(2) Sono
manifestamente
infondate le
questioni di
legittimità
costituzionale del
presente decreto
sollevate in

riferimento all'art.
102, secondo
comma, e alla VI
disposizione
transitoria della
Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998,
n. 144 Ordinanza).

Articolo 50: Regolamenti

**1. I regolamenti
previsti dal presente
decreto sono**

emanati entro il 28
febbraio 1994. (1) (2)

(1) Il presente

articolo 5 stato
così modificato
dall'art 69 D.L.
30.08.1993, n. 331.

(2) Sono
manifestamente
infondate le

questioni di
legittimità
costituzionale del
presente decreto
sollevate in
riferimento all'art.
102, secondo
comma, e alla VI
disposizione
transitoria della

Costituzione (C.cost.
20.04 - 23.04 1998,
n. 144 Ordinanza).

Articolo 51: Entrata in vigore

**1. Il presente decreto
entra in vigore il 15
gennaio 1993**

Decreto Legislativo del

31/12/1992 n. 546
Disposizioni sul
Processo
Tributario

Titolo I

Disposizioni generali

Sottosezione

Capo I

Del giudice tributario e suoi ausiliari

Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria.

1. La giurisdizione tributaria e'

esercitata dalle
commissioni
tributarie provinciali
e dalle commissioni
tributarie regionali di
cui all'art. 1 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 31
dicembre 1992, n.

545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 2 Oggetto della giurisdizione tributaria.

**1. in vigore dal
03/12/2005**

**modificato da: DL del
30/09/2005 n. 203**

art. 3 - bis convertito

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali

e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli

interessi e ogni altro
accessorio. Restano
escluse dalla
giurisdizione
tributaria soltanto le
controversie
riguardanti gli atti
della esecuzione
forzata tributaria
successivi alla

notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad

applicarsi le
disposizioni del
medesimo decreto
del Presidente della
Repubblica.

2. Appartengono
altresi' alla
giurisdizione
tributaria le
controversie

promosse dai singoli
possessori
concernenti
l'intestazione, la
delimitazione, la
figura, l'estensione, il
classamento dei
terreni e la
ripartizione
dell'estimo fra i

compossessori a
titolo di promiscuita'
di una stessa
particella, nonche' le
controversie
concernenti la
consistenza, il
classamento delle
singole unita'
immobiliari urbane e

l'attribuzione della
rendita catastale.
Appartengono alla
giurisdizione
tributaria anche le
controversie relative
alla debenza del
canone per
l'occupazione di
spazi ed aree

pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo

smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in

via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o

la capacita' delle
persone, diversa
dalla capacita' di
stare in giudizio.

Art. 3 Difetto di giurisdizione.

1. Il difetto di
giurisdizione delle

commissioni
tributarie e' rilevato,
anche d'ufficio, in
ogni stato e grado
del processo.

2. E' ammesso il
regolamento
preventivo di
giurisdizione previsto
dall'art. 41, primo

comma, del codice di procedura civile.

Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 4 Competenza per territorio.

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per

le controversie
proposte nei
confronti degli uffici
delle entrate o del
territorio del
Ministero delle
finanze ovvero degli
enti locali ovvero dei
concessionari del
servizio di

riscossione, che
hanno sede nella
loro circoscrizione;
se la controversia e'
proposta nei
confronti di un centro
di servizio e'
competente la
commissione
tributaria provinciale

nella cui
circoscrizione ha
sede l'ufficio al quale
spettano le
attribuzioni sul
tributo controverso.

2. Le commissioni
tributarie regionali
sono competenti per
le impugnazioni

avverso le decisioni
delle commissioni
tributarie provinciali,
che hanno sede
nella loro
circoscrizione.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 5

Incompetenza.

1. La competenza delle commissioni tributarie e' inderogabile.

2. L'incompetenza della commissione tributaria e' rilevabile, anche d'ufficio,

soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza

dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del

codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel

termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua

davanti alla nuova
commissione,
altrimenti si estingue.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 6 Astensione
e ricusazione dei**

componenti delle commissioni tributarie.

**1. L'astensione e la
ricusazione dei
componenti delle
commissioni
tributarie sono
disciplinate dalle
disposizioni del**

codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui

abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricasazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione

tributaria ricusato,
senza la sua
partecipazione e con
l'integrazione di altro
membro della stessa
commissione
designato dal suo
presidente.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie.

**1.in vigore dal
03/12/2005
modificato da: DL del
30/09/2005 n. 203
art. 3 - bis convertito**

1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite

agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita',

possono richiedere
apposite relazioni ad
organi tecnici
dell'amministrazione
dello Stato o di altri
enti pubblici
compreso il Corpo
della Guardia di
finanza, ovvero
disporre consulenza

tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

3. (Comma
abrogato)

4. Non sono
ammessi il
giuramento e la
prova testimoniale.

5. Le commissioni
tributarie, se
ritengono illegittimo
un regolamento o un

atto generale
rilevante ai fini della
decisione, non lo
applicano, in
relazione all'oggetto
dedotto in giudizio,
salva l'eventuale
impugnazione nella
diversa sede
competente.

Art. 8 Errore sulla norma tributaria.

1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la

violazione e'
giustificata da
obiettive condizioni
di incertezza sulla
portata e sull'ambito
di applicazione delle
disposizioni alle quali
si riferisce.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 9 Organi di assistenza alle commissioni tributarie.

**1. Il personale
dell'ufficio di
segreteria assiste la
commissione**

tributaria secondo la disposizione del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale

ausiliario addetto alla segreteria. **Art. 10**

Le parti.

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente

locale o il
concessionario del
servizio di
riscossione che ha
emanato l'atto
impugnato o non ha
emanato l'atto
richiesto ovvero, se
l'ufficio e' un centro
di servizio, l'ufficio

delle entrate del
Ministero delle
finanze al quale
spettano le
attribuzioni sul
rapporto
controverso.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 11 Capacita' di stare in giudizio.

**1.in vigore dal
01/06/2005**

**modificato da: DL del
31/03/2005 n. 44 art.**

3 - bis convertito

**1. Le parti diverse
da quelle indicate nei**

commi 2 e 3
possono stare in
giudizio anche
mediante
procuratore generale
o speciale. La
procura speciale, se
conferita al coniuge
e ai parenti o affini
entro il quarto grado

ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto

il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso

puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto

ufficio.

Art. 12

**L'assistenza
tecnica.**

**1.in vigore dal
03/12/2005**

**modificato da: DL del
30/09/2005 n. 203**

art. 3 - bis convertito

1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio

da un difensore
abilitato.

2. Sono abilitati
all'assistenza tecnica
dinanzi alle
commissioni
tributarie, se iscritti
nei relativi albi
professionali, gli
avvocati, i dottori

commercialisti, i
ragionieri e i periti
commerciali, nonche'
i consulenti del
lavoro purché non
dipendenti
dall'amministrazione
pubblica. Sono
altresi' abilitati
all'assistenza tecnica

dinanzi alle
commissioni
tributarie, se iscritti
nei relativi albi
professionali, gli
ingegneri, gli
architetti, i geometri,
i periti edili, i dottori
in agraria, gli
agronomi e i periti

agrari, per le materie
concernenti
l'estensione, il
classamento dei
terreni e la
ripartizione
dell'estimo fra i
compossessori a
titolo di promiscuità
di una stessa

particella, la
consistenza, il
classamento delle
singole unita'
immobiliari urbane e
l'attribuzione della
rendita catastale e
gli spedizionieri
doganali per le
materie concernenti i

tributi amministrati
dall'Agenzia delle
dogane. In attesa
dell'adeguamento
alle direttive
comunitarie in
materia di esercizio
di attività di
consulenza tributaria
e del conseguente

riordino della
materia, sono,
altresi', abilitati alla
assistenza tecnica,
se iscritti in appositi
elenchi da tenersi
presso le direzioni
regionali delle
entrate, i soggetti
indicati nell'articolo

63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle

camere di
commercio,
industria, artigianato
e agricoltura per la
subcategoria tributi,
in possesso di
diploma di laurea in
giurisprudenza o in
economia e
commercio o

equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonche' i dipendenti

delle associazioni
delle categorie
rappresentate nel
Consiglio nazionale
dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i
dipendenti delle
imprese, o delle loro
controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del

codice civile, primo
comma, numero 1),
limitatamente alle
controversie nelle
quali sono parti,
rispettivamente, gli
associati e le
imprese o loro
controllate, in
possessione del

diploma di laurea in
giurisprudenza o in
economia e
commercio o
equipollenti o di
diploma di ragioneria
e della relativa
abilitazione
professionale; con
decreto del Ministro

delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari

delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di

finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito

l'incarico con atto
pubblico o con
scrittura privata
autenticata od anche
in calce o a margine
di un atto del
processo, nel qual
caso la
sottoscrizione
autografa e'

certificata dallo
stesso incaricato.

All'udienza pubblica
l'incarico puo' essere
conferito oralmente e
se ne da' atto a
verbale.

4. L'ufficio del
Ministero delle
finanze, nel giudizio

di secondo grado,
puo' essere assistito
dall'Avvocatura dello
Stato.

5. Le controversie
di valore inferiore a
5.000.000 di lire,
anche se
concernenti atti
impositivi dei comuni

e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti

interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni

irrogate con l'atto
impugnato; in caso di
controversie relative
esclusivamente alle
irrogazioni di
sanzioni, il valore e'
costituito dalla
somma di queste. Il
presidente della
commissione o della

sezione o il collegio
possono tuttavia
ordinare alla parte di
munirsi di assistenza
tecnica fissando un
termine entro il quale
la stessa e' tenuta, a
pena di
inammissibilita', a
conferire l'incarico a

un difensore
abilitato.

6. I soggetti in
possesso dei
requisiti richiesti nel
comma 2 possono
stare in giudizio
personalmente
senza l'assistenza di
altri difensori.

Art. 13 Assistenza tecnica gratuita.

**Testo: soppresso
dal 01/07/2002**

Art. 14 Litisconsorzio ed intervento.

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad

alcuni di essi.

2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e' ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa

entro un termine
stabilito a pena di
decadenza.

3. Possono
intervenire
volontariamente o
essere chiamati in
giudizio i soggetti
che, insieme al
ricorrente, sono

destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate

in causa o
intervenute
volontariamente non
possono impugnare
autonomamente
l'atto se per esse al
momento della
costituzione e' gia'
decorso il termine di
decadenza.

**Testo: in vigore dal
15/01/1993**

**Art. 15 Spese del
giudizio.**

**1. La parte
soccombente e'
condannata a
rimborsare le spese**

del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del

codice di procedura civile.

2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi

di cui all'art. 12,
comma 2, si applica
la tariffa vigente per i
ragionieri.

2-bis. Nella
liquidazione delle
spese a favore
dell'ufficio del
Ministero delle
finanze, se assistito

da funzionari
dell'amministrazione,
e a favore dell'ente
locale, se assistito
da propri dipendenti,
si applica la tariffa
vigente per gli
avvocati e
procuratori, con la
riduzione del venti

per cento degli
onorari di avvocato
ivi previsti. La
riscossione avviene
mediante iscrizione a
ruolo a titolo
definitivo dopo il
passaggio in
giudicato della
sentenza.

**Testo: in vigore dal
26/10/1996**

**Art. 16
Comunicazioni e
notificazioni.**

**1. in vigore dal
12/08/2006
modificato da: DL del**

04/07/2006 n. 223

art. 37 convertito

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano

immediatamente
ricevuta, o spedito a
mezzo del servizio
postale in plico
senza busta
raccomandato con
avviso di ricevimento,
sul quale non sono
apposti segni o
indicazioni dai quali

possa desumersi il
contenuto
dell'avviso. Le
comunicazioni
all'ufficio del
Ministero delle
finanze ed all'ente
locale possono
essere fatte
mediante

trasmissione di
elenco in duplice
esemplare, uno dei
quali,
immediatamente
datato e sottoscritto
per ricevuta, e'
restituito alla
segreteria della
commissione

tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte

anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o

indicazioni dai quali
possa desumersi il
contenuto dell'atto,
ovvero all'ufficio del
Ministero delle
finanze ed all'ente
locale mediante
consegna dell'atto
all'impiegato addetto
che ne rilascia

ricevuta sulla copia.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione

finanziaria, con
l'osservanza delle
disposizioni di cui al
comma 2.

5. Qualunque
comunicazione o
notificazione a
mezzo del servizio
postale si considera
fatta nella data della

spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Art. 17 Luogo

delle comunicazioni e notificazioni.

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella

residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno

successivo a quello
in cui sia stata
notificata alla
segreteria della
commissione e alle
parti costituite la
denuncia di
variazione.

2. L'indicazione
della residenza o

della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o

della sede nel
territorio dello Stato
o se per la loro
assoluta incertezza
la notificazione o la
comunicazione degli
atti non e' possibile,
questi sono
comunicati o
notificati presso la

segreteria della
commissione.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 18 Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

a) della
commissione
tributaria cui e'
diretto;

b) del ricorrente e
del suo legale
rappresentante, della
relativa residenza o
sede legale o del
domicilio

eventualmente eletto
nel territorio dello
Stato, nonché del
codice fiscale;
c) dell'ufficio del
Ministero delle
finanze o dell'ente
locale o del
concessionario del
servizio di

riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto

dal difensore del
ricorrente e
contenere
l'indicazione
dell'incarico a norma
dell'art. 12, comma
3, salvo che il ricorso
non sia sottoscritto
personalmente, nel
qual caso vale

quanto disposto
dall'art. 12, comma
5. La sottoscrizione
del difensore o della
parte deve essere
apposta tanto
nell'originale quanto
nelle copie del
ricorso destinate alle
altre parti, fatto salvo

quanto previsto
dall'art. 14, comma
2.

4. Il ricorso e'
inammissibile se
manca o e'
assolutamente
incerta una delle
indicazioni di cui al
comma 2, ad

eccezione di quella
relativa al codice
fiscale, o non e'
sottoscritta a norma
del comma
precedente.

Testo: in vigore dal
30/08/1993

Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

**1.in vigore dal
12/08/2006**

**modificato da: DL del
04/07/2006 n. 223**

art. 35 convertito

**1. Il ricorso puo'
essere proposto**

avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la
cartella di
pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di
ipoteca sugli
immobili di cui
all'articolo 77 del
decreto del
Presidente della

Repubblica 29
settembre 1973, n.
602, e successive
modificazioni;
e-ter) il fermo di
beni mobili registrati
di cui all'articolo 86
del decreto del
Presidente della
Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,

sanzioni pecuniarie
ed interessi o altri
accessori non dovuti;

h) il diniego o la
revoca di
agevolazioni o il
rigetto di domande di
definizione agevolata
di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere

l'indicazione del
termine entro il quale
il ricorso deve
essere proposto e
della commissione
tributaria
competente, nonché
delle relative forme
da osservare ai
sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata

notificazione di atti
autonomamente
impugnabili, adottati
precedentemente
all'atto notificato, ne
consente
l'impugnazione
unitamente a
quest'ultimo.

Art. 20

Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della

spedizione nelle
forme sopra indicate.

3. Resta fermo
quanto disposto
dall'art. 10 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 28
novembre 1980, n.
787, sui centri di

servizio.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 21 Termine
per la proposizione
del ricorso.**

1. Il ricorso deve
essere proposto a

pena di
inammissibilita' entro
sessanta giorni dalla
data di notificazione
dell'atto impugnato.
La notificazione della
cartella di
pagamento vale
anche come
notificazione del

ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di

restituzione
presentata entro i
termini previsti da
ciascuna legge
d'imposta e fino a
quando il diritto alla
restituzione non e'
prescritto. La
domanda di
restituzione, in

manca di
disposizioni
specifiche, non può
essere presentata
dopo due anni dal
pagamento, ovvero,
se posteriore, dal
giorno in cui si è
verificato il
presupposto per la

restituzione.

Testo: in vigore dal
30/08/1993

Art. 22

**Costituzione in
giudizio del
ricorrente.**

1.in vigore dal

03/12/2005

modificato da: DL del
30/09/2005 n. 203

art. 3 - bis convertito

1. Il ricorrente,
entro trenta giorni
dalla proposizione
del ricorso, a pena
d'inammissibilita'
deposita, nella

segreteria della
commissione
tributaria adita, o
trasmette a mezzo
posta, in plico
raccomandato senza
busta con avviso di
ricevimento,
l'originale del ricorso
notificato a norma

degli articoli 137 e
seguenti del codice
di procedura civile
ovvero copia del
ricorso consegnato o
spedito per posta,
con fotocopia della
ricevuta di deposito
o della spedizione
per raccomandata a

mezzo del servizio postale.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo

seguinte.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo

stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si

applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto

impugnato, se
notificato, ed i
documenti che
produce, in originale
o fotocopia.

5. Ove sorgano
contestazioni il
giudice tributario
ordina l'esibizione
degli originali degli

atti e documenti di
cui ai precedenti
commi.

Art. 23

**Costituzione in
giudizio della parte
resistente.**

1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro

sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito presso la

segreteria della
commissione adita
del proprio fascicolo
contenente le
controdeduzioni in
tante copie quante
sono le parti in
giudizio e i
documenti offerti in
comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni

processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti.

**1. I documenti
devono essere
elencati negli atti di
parte cui sono
allegati ovvero, se
prodotti**

separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione

dei motivi di ricorso,
resa necessaria dal
deposito di
documenti non
conosciuti ad opera
delle altre parti o per
ordine della
commissione, e'
ammessa entro il
termine perentorio di

sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita',

deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad

altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si

applicano l'art. 20,
commi 1 e 2, l'art.
22, commi 1, 2, 3 e
5, e l'art. 23, comma
3.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 25 Iscrizione

**del ricorso nel
registro generale.
Fascicolo d'ufficio
del processo e
fascicoli di parte.**

**1. La segreteria
della commissione
tributaria iscrive il
ricorso nel registro
generale e forma il**

fascicolo d'ufficio del
processo,
inserendovi i
fascicoli del
ricorrente e delle
altre parti, con gli atti
e i documenti
prodotti, nonche',
successivamente, gli
originali dei verbali di

udienza, delle
ordinanze e dei
decreti e copia delle
sentenze.

2. I fascicoli delle
parti restano
acquisiti al fascicolo
d'ufficio e sono ad
esse restituiti al
termine del

processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente della

commissione
tributaria il fascicolo
del processo appena
formato.

Testo: in vigore dal
01/07/2002

Art. 26
Assegnazione del

ricorso.

1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà'

assumere gli
opportuni
provvedimenti
affinche' i ricorsi
concernenti
identiche questioni di
diritto a carattere
ripetitivo vengano
assegnati alla
medesima sezione

per essere trattati
congiuntamente.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 27 Esame
preliminare del
ricorso.**

1. Il presidente

della sezione,
scaduti i termini per
la costituzione in
giudizio delle parti,
esamina
preliminariamente il
ricorso e ne dichiara
l'inammissibilità nei
casi espressamente
previsti, se

manifesta.

2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti

di cui ai commi
precedenti hanno
forma di decreto e
sono soggetti a
reclamo innanzi alla
commissione.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

**1. Contro i
provvedimenti del
presidente e'
ammesso reclamo
da notificare alle
altre parti costituite**

nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di

quindici giorni
dall'ultima
notificazione, a pena
d'inammissibilita'
rilevabile d'ufficio,
effettua il deposito
secondo quanto
disposto dall'art. 22,
comma 1, osservato
anche il comma 3

del'articolo
richiamato.

3. Nei successivi
quindici giorni dalla
notifica del reclamo
le altre parti possono
presentare memorie.

4. Scaduti i termini,
la commissione
decide

immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia

ordinanza non
impugnabile nella
quale sono dati i
provvedimenti per la
prosecuzione del
processo.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 29 Riunione dei ricorsi.

1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che

hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su

segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi

del comma
precedente.

3. Il collegio, se
rileva che la riunione
dei processi
connessi ritarda o
rende piu' gravosa la
loro trattazione, puo',
con ordinanza
motivata, disporre la

separazione.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 30 Nomina del
relatore e
fissazione della
data di trattazione.**

1. Se non ritiene di

adottare
preliminarnente i
provvedimenti di cui
all'art. 27, il
presidente, scaduto
in ogni caso il
termine per la
costituzione delle
parti, fissa la
trattazione della

controversia
secondo quanto
previsto dagli articoli
33 e 34 e nomina il
relatore.

2. Almeno una
udienza per ogni
mese e per ciascuna
sezione e' riservata
alla trattazione di

controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire.

Un'altra udienza per ogni mese e per

ciascuna sezione e'
comunque riservata
alla trattazione di
controversie nei
confronti di societa'
con personalita'
giuridica, nonche' di
controversie inerenti
l'applicazione
dell'articolo 37-bis

del decreto del
Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n.
600.

Testo: in vigore dal
08/11/1997

Art. 31 Avviso di

trattazione.

**1. in vigore dal
09/04/2008**

**modificato da: DL del
08/04/2008 n. 59 art.
2**

**1. La segreteria da'
comunicazione alle
parti costituite della
data di trattazione**

almeno dieci giorni
liberi prima.

2. Uguale avviso
deve essere dato
quando la trattazione
sia stata rinviata dal
presidente in caso di
giustificato
impedimento del
relatore, che non

possa essere
sostituito, o di alcuna
delle parti o per
esigenze del
servizio.

**Art. 32 Deposito di
documenti e di**

memorie.

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima

della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in

camera di consiglio
sono consentite
brevi repliche scritte
fino a cinque giorni
liberi prima della
data della camera di
consiglio.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 33 Trattazione in camera di consiglio.

**1. La controversia
e' trattata in camera
di consiglio salvo
che almeno una
delle parti non abbia
chiesto la**

discussione in
pubblica udienza,
con apposita istanza
da depositare nella
segreteria e
notificare alle altre
parti costituite entro
il termine di cui
all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone

al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.

Testo: in vigore dal

15/01/1993

Art. 34

**Discussione in
pubblica udienza.**

1. All'udienza
pubblica il relatore
espone al collegio i
fatti e le questioni

della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.

3. La commissione

puo' disporre il
differimento della
discussione a
udienza fissa, su
istanza della parte
interessata, quando
la sua difesa
tempestiva, scritta o
orale, e' resa
particolarmente

difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

**Testo: in vigore dal
15/01/1993**

Art. 35

**Deliberazioni del
collegio giudicante.**

**1. Il collegio
giudicante, subito
dopo la discussione**

in pubblica udienza
o, se questa non vi è
stata, subito dopo
l'esposizione del
relatore, delibera la
decisione in segreto
nella camera di
consiglio.

2. Quando ne
ricorrono i motivi la

deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e

seguenti del codice
di procedura civile.

Non sono tuttavia
ammesse sentenze
non definitive o
limitate solo ad
alcune domande.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 36 Contenuto della sentenza.

1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) le richieste delle

parti;

4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

5) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione

ed e' sottoscritta dal
presidente e
dall'estensore.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 37

Pubblicazione e comunicazione

della sentenza.

1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data

della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle parti costituite entro dieci

giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 38 Richiesta di copie e notificazione della

sentenza.

1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa

corresponsione delle
spese.

2. Le parti hanno
l'onere di provvedere
direttamente alla
notificazione della
sentenza alle altre
parti a norma degli
articoli 137 e
seguenti del codice

di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel

fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la

parte non costituita
dimostri di non avere
avuto conoscenza
del processo per
nullita' della
notificazione del
ricorso e della
comunicazione
dell'avviso di
fissazione d'udienza.

**Testo: in vigore dal
01/07/2002**

Art. 39

Sospensione del processo.

**1. Il processo e'
sospeso quando e'**

presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.

Testo: in vigore dal

15/01/1993

Art. 40

Interruzione del processo.

**1. Il processo e'
interrotto se, dopo la
proposizione del
ricorso, si verifica:**

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale

rappresentanza;

b) la morte, la
radiazione o
sospensione
dall'albo o
dall'elenco di uno dei
difensori incaricati a
senso dell'art. 12.

2. L'interruzione si
ha al momento

dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza

o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno

per il deposito di
memorie in caso di
trattazione della
controversia in
camera di consiglio o
dopo la chiusura
della discussione in
pubblica udienza,
esso non produce
effetto a meno che

non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la

proposizione del ricorso il termine e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.

**Testo: in vigore dal
15/01/1993**

Art. 41

**Provvedimenti
sulla sospensione
e sull'interruzione
del processo.**

1. La sospensione

e' disposta e
l'interruzione e'
dichiarata dal
presidente della
sezione con decreto
o dalla commissione
con ordinanza.

2. Avverso il
decreto del
presidente e'

ammesso reclamo a
sensi dell'art. 28.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 42 Effetti della
sospensione e
dell'interruzione del
processo.**

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla

presentazione
dell'istanza di cui
all'articolo seguente.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 43 Ripresa del
processo sospeso
o interrotto.**

1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al

presidente di
sezione della
commissione, che
provvede a norma
dell'art. 30.

2. Se entro sei mesi
da quando e' stata
dichiarata
l'interruzione del
processo la parte

colpita dall'evento o i
suoi successori o
qualsiasi altra parte
presentano istanza
di trattazione al
presidente di
sezione della
commissione,
quest'ultimo
provvede a norma

del comma
precedente.

3. La
comunicazione di cui
all'art. 31, oltre che
alle altre parti
costituite nei luoghi
indicati dall'art. 17,
deve essere fatta
alla parte colpita

dall'evento o ai suoi
successori
personalmente.
Entro un anno dalla
morte di una delle
parti la
comunicazione puo'
essere effettuata agli
eredi collettivamente
o impersonalmente

nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.

La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo

presentando
documenti o
memorie o
partecipando alla
discussione assistiti,
nei casi previsti, da
difensore incaricato
nelle forme
prescritte.

Testo: in vigore dal

15/01/1993

Art. 44 Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

1. Il processo si
estingue per rinuncia
al ricorso.

2. Il ricorrente che

rinuncia deve
rimborsare le spese
alle altre parti salvo
diverso accordo fra
loro. La liquidazione
e' fatta dal
presidente della
sezione o dalla
commissione con
ordinanza non

impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del

processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche', se vi sono, dai rispettivi difensori e si

depositano nella segreteria della commissione.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano

l'estinzione del
processo. Si applica
l'ultimo comma
dell'articolo
seguinte.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 45 Estinzione

del processo per inattività' delle parti.

**1. Il processo si
estingue nei casi in
cui le parti alle quali
spetta di proseguire,
riassumere o
integrare il giudizio
non vi abbiano**

provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico

delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti

compiuti.

4. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza.

Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo

alla commissione
che provvede a
norma dell'art. 28.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 46 Estinzione
del giudizio per
cessazione della**

materia del contendere.

**1. Il giudizio si
estingue, in tutto o in
parte, nei casi di
definizione delle
pendenze tributarie
previsti dalla legge e
in ogni altro caso di
cessazione della**

materia del
contendere.

2. La cessazione
della materia del
contendere e'
dichiarata, salvo
quanto diversamente
disposto da singole
norme di legge, con
decreto del

presidente o con
sentenza della
commissione. Il
provvedimento
presidenziale e'
reclamabile a norma
dell'art. 28.

3. Le spese del
giudizio estinto a
norma del comma 1

restano a carico
della parte che le ha
anticipate, salvo
diverse disposizioni
di legge.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 47

Sospensione dell'atto impugnato.

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla

commissione
provinciale
competente la
sospensione
dell'esecuzione
dell'atto stesso con
istanza motivata
proposta nel ricorso
o con atto separato
notificata alle altre

parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la

prima camera di
consiglio utile
disponendo che ne
sia data
comunicazione alle
parti almeno dieci
giorni liberi prima.

3. In caso di
eccezionale urgenza
il presidente, previa

delibazione del merito, con lo stesso decreto, puo' motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla

prestazione di
idonea garanzia
mediante cauzione o
fideiussione bancaria
o assicurativa, nei
modi e termini
indicati nel
provvedimento.

6. Nei casi di
sospensione dell'atto

impugnato la
trattazione della
controversia deve
essere fissata non
oltre novanta giorni
dalla pronuncia.

7. Gli effetti della
sospensione
cessano dalla data di
pubblicazione della

sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento

cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

Testo: in vigore dal 15/01/1993

art. 47 – bis
Sospensione di

**atti volti al
recupero di aiuti di
Stato e definizione
delle relative
controversie.**

**(N.D.R.: Vedasi
anche il comma 2
dell'art.2
decreto-legge 8
aprile 2008 n.59)**

Testo: in vigore dal
09/04/2008 inserito
da: DL del
08/04/2008 n. 59 art.
2

1. Qualora sia
chiesta in via
cautelare la
sospensione
dell'esecuzione di un

atto volto al recupero
di aiuti di Stato
dichiarati
incompatibili in
esecuzione di una
decisione adottata
dalla Commissione
europea ai sensi
dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n.

659/1999 del
Consiglio, del 22
marzo 1999, di
seguito denominata:
"decisione di
recupero", la
Commissione
tributaria provinciale
puo' concedere la
sospensione

del'efficacia del titolo
di pagamento
conseguente a detta
decisione se
ricorrono
cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) gravi motivi di
illegittimità della
decisione di

recupero, ovvero
evidente errore nella
individuazione del
soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto
di Stato o evidente
errore nel calcolo
della somma da
recuperare e nei
limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la

Commissione
tributaria provinciale
provvede con
separata ordinanza
alla sospensione del
giudizio e
all'immediato rinvio
pregiudiziale della
questione alla Corte
di giustizia delle

Comunita' europee,
con richiesta di
trattazione d'urgenza
ai sensi dell'articolo
104-ter del
regolamento di
procedura della
Corte di giustizia del
19 giugno 1991,
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale
delle Comunita'
europee n. L 176 del
4 luglio 1991, e
successive
modificazioni, se ad
essa non sia stata
gia' deferita la
questione di validita'
dell'atto comunitario

contestato. Non puo',
in ogni caso, essere
accolta l'istanza di
sospensione dell'atto
impugnato per motivi
attinenti alla
legittimita' della
decisione di
recupero quando la
parte istante, pur

avendone facolta'
perche' individuata o
chiaramente
individuabile, non
abbia proposto
impugnazione
avverso la decisione
di recupero ai sensi
dell'articolo 230 del
Trattato istitutivo

della Comunita'
europea, e
successive
modificazioni, ovvero
quando, avendo
proposto
l'impugnazione, non
abbia richiesto la
sospensione della
decisione di

recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si

applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie

relative agli atti di cui
al comma 1 sono
definite, nel merito,
nel termine di
sessanta giorni dalla
pronuncia
dell'ordinanza di
sospensione di cui al
medesimo comma 1.
Alla scadenza del

termine di sessanta
giorni
dall'emanazione
dell'ordinanza di
sospensione, il
provvedimento perde
comunque efficacia,
salvo che la
Commissione
tributaria provinciale

entro il medesimo
termine riesamini, su
istanza di parte,
l'ordinanza di
sospensione e ne
disponga la
conferma, anche
parziale, sulla base
dei presupposti di cui
ai commi 1 e 2,

fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale

il termine di cui al
primo periodo e'
sospeso dal giorno
del deposito
dell'ordinanza di
rinvio e riprende a
decorrere dalla data
della trasmissione
della decisione della
Corte di giustizia

delle Comunità
europee.

5. Le controversie
relative agli atti di cui
al comma 1 sono
discusse in pubblica
udienza e, subito
dopo la discussione,
il Collegio giudicante
delibera la decisione

in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità'.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della

Commissione
tributaria provinciale
entro quindici giorni
dalla lettura del
dispositivo. Il
segretario fa risultare
l'avvenuto deposito
apponendo sulla
sentenza la propria
firma e la data e ne

da' immediata
comunicazione alle
parti.

7. In caso di
impugnazione della
sentenza
pronunciata sul
ricorso avverso uno
degli atti di cui al
comma 1, tutti i

termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà'. Nel processo di appello

le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno prioritari assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Art. 48

Conciliazione

giudiziale.

1.in vigore dal
01/01/2008

modificato da: L del
24/12/2007 n. 244
art. 1

1. Ciascuna delle

parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla

commissione
provinciale e non
oltre la prima
udienza, nella quale
il tentativo di
conciliazione puo'
essere esperito
d'ufficio anche dalla
commissione.

3. Se la

conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce

titolo per la
riscossione delle
somme dovute
mediante
versamento diretto in
un'unica soluzione
ovvero in forma
rateale, in un
massimo di otto rate
trimestrali di pari

importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o

fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia
collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli
elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del
testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di

redazione del
processo verbale,
dell'intero importo
dovuto ovvero della
prima rata e con la
prestazione della
predetta garanzia
sull'importo delle rate
successive,
comprensivo degli

interessi al saggio
legale calcolati con
riferimento alla
stessa data, e per il
periodo di rateazione
di detto importo
aumentato di un
anno. Per le
modalita' di
versamento si

applica l'articolo 5
del decreto del
Presidente della
Repubblica 28
settembre 1994, n.
592. Le predette
modalita' possono
essere modificate
con decreto del
Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito

entro trenta giorni
dalla notificazione di
apposito invito,
contenente
l'indicazione delle
somme dovute e dei
presupposti di fatto e
di diritto della
pretesa, il
competente ufficio

dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la

conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una

proposta ai sensi del
comma 5.

5. L'ufficio puo',
sino alla data di
trattazione in camera
di consiglio, ovvero
fino alla discussione
in pubblica udienza,
depositare una
proposta di

conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la

sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiarata con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo

verbale di cui al
comma 3. Il decreto
e' comunicato alle
parti ed il
versamento
dell'intero importo o
della prima rata deve
essere effettuato
entro venti giorni
dalla data della

comunicazione.
Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e'

depositato in
segreteria entro dieci
giorni dalla data di
presentazione della
proposta.

6. In caso di
avvenuta
conciliazione le
sanzioni
amministrative si

applicano nella
misura di un terzo
delle somme
irrogabili in rapporto
dell'ammontare del
tributo risultante
dalla conciliazione
medesima. In ogni
caso la misura delle
sanzioni non puo'

essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

Art. 49 Disposizioni generali applicabili.

**1. Alle
impugnazioni delle
sentenze delle
commissioni
tributarie si
applicano le**

disposizioni del titolo
III, capo I, del libro II
del codice di
procedura civile,
escluso l'art. 337 e
fatto salvo quanto
disposto nel
presente decreto.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 50 I mezzi d'impugnazione.

**1. I mezzi per
impugnare le
sentenze delle
commissioni
tributarie sono
l'appello, il ricorso**

per cassazione e la
revocazione.

Testo: in vigore dal
26/10/1996

**Art. 51 Termini
d'impugnazione.**

1. Se la legge non
dispone

diversamente il
termine per
impugnare la
sentenza della
commissione
tributaria e' di
sessanta giorni,
decorrente dalla sua
notificazione ad
istanza di parte,

salvo quanto
disposto dall'art. 38,
comma 3.

2. Nel caso di
revocazione per i
motivi di cui ai
numeri 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 del
codice di procedura
civile il termine di

sessanta giorni
decorre dal giorno in
cui e' stato scoperto
il dolo o sono state
dichiarate false le
prove o e' stato
recuperato il
documento o e'
passata in giudicato
la sentenza che

accerta il dolo del
giudice.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 52 Giudice
competente e
legittimazione ad
appellare.**

1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.

2. Gli uffici periferici del Dipartimento

delle entrate devono
essere previamente
autorizzati alla
proposizione
dell'appello
principale dal
responsabile del
servizio del
contenzioso della
competente

direzione regionale
delle entrate; gli uffici
del territorio devono
essere previamente
autorizzati alla
proposizione
dell'appello
principale dal
responsabile del
servizio del

contenzioso della
competente
direzione
compartimentale del
territorio.

Testo: in vigore dal
26/10/1996

Art. 53 Forma

dell'appello.

**1. in vigore dal
03/12/2005**

**modificato da: DL del
30/09/2005 n. 203**

art. 3 - bis convertito

**1. Il ricorso in
appello contiene
l'indicazione della
commissione**

tributaria a cui e'
diretto,
dell'appellante e
delle altre parti nei
cui confronti e'
proposto, gli estremi
della sentenza
impugnata,
l'esposizione
sommatoria dei fatti,

l'oggetto della
domanda ed i motivi
specifici
dell'impugnazione. Il
ricorso in appello e'
inammissibile se
manca o e'
assolutamente
incerto uno degli
elementi sopra

indicati o se non e'
sottoscritto a norma
dell'art. 18, comma
3.

2. Il ricorso in
appello e' proposto
nelle forme di cui
all'art. 20, commi 1 e
2, nei confronti di
tutte le parti che

hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a

pena
d'inammissibilita',
depositare copia
dell'appello presso
l'ufficio di segreteria
della commissione
tributaria che ha
pronunciato la
sentenza impugnata.
3. Subito dopo il

deposito del ricorso
in appello, la
segreteria della
commissione
tributaria regionale
chiede alla
segreteria della
commissione
provinciale la
trasmissione del

fascicolo del
processo, che deve
contenere copia
autentica della
sentenza.

Art. 54

Controdeduzioni

dell'appellato e appello incidentale.

**1. Le parti diverse
dall'appellante
debbono costituirsi
nei modi e termini di
cui all'art. 23
depositando
apposito atto di
controdeduzioni.**

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 55

Provvedimenti presidenziali.

1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri

corrispondenti a
quelli del presidente
e dei presidenti di
sezione della
commissione
tributaria provinciale.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 56 Questioni ed eccezioni non riproposte.

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non

sono specificamente
riproposte in appello,
s'intendono
rinunciate.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 57 Domande
ed eccezioni**

nuove.

**1. Nel giudizio
d'appello non
possono proporsi
domande nuove e,
se proposte,
debbono essere
dichiarate
inammissibili
d'ufficio. Possono**

tuttavia essere
chiesti gli interessi
maturati dopo la
sentenza impugnata.

2. Non possono
proporsi nuove
eccezioni che non
siano rilevabili anche
d'ufficio.

Testo: in vigore dal

15/01/1993

Art. 58 Nuove prove in appello.

**1. Il giudice
d'appello non puo'
disporre nuove
prove, salvo che non
le ritenga necessarie**

ai fini della decisione
o che la parte
dimostrì di non
averle potute fornire
nel precedente
grado di giudizio per
causa ad essa non
imputabile.

2. E' fatta salva la
facolta' delle parti di

produrre nuovi
documenti.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 59

**Rimessione alla
commissione
provinciale.**

1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

- a) quando dichiara la competenza

declinata o la
giurisdizione negata
dal primo giudice;

b) quando
riconosce che nel
giudizio di primo
grado il
contraddittorio non e'
stato regolarmente
costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

e) quando manca la sottoscrizione della

sentenza da parte
del giudice di primo
grado.

2. Al di fuori dei
casi previsti al
comma precedente
la commissione
tributaria regionale
decide nel merito
previamente

ordinando, ove
occorra, la
rinnovazione di atti
nulli compiuti in
primo grado.

3. Dopo che la
sentenza di
rimessione della
causa al primo grado
e' formalmente

passata in giudicato,
la segreteria della
commissione
tributaria regionale,
nei successivi trenta
giorni, trasmette
d'ufficio il fascicolo
del processo alla
segreteria della
commissione

tributaria provinciale,
senza necessita' di
riassunzione ad
istanza di parte.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 60 Non
riproponibilita'**

dell'appello dichiarato inammissibile.

**1. L'appello
dichiarato
inammissibile non
puo' essere
riproposto anche se
non e' decorso il
termine stabilito dalla**

legge.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

**Art. 61 Norme
applicabili.**

1. Nel
procedimento
d'appello si

osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Testo: in vigore dal

15/01/1993

Art. 62 Norme applicabili.

1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere proposto

ricorso per
cassazione per i
motivi di cui ai
numeri da 1 a 5
dell'art. 360, comma
1, del codice di
procedura civile.

2. Al ricorso per
cassazione ed al
relativo

procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 63 Giudizio di rinvio.

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve

essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi

di primo e di
secondo grado in
quanto applicabili.

2. Se la
riassunzione non
avviene entro il
termine di cui al
comma precedente o
si avvera
successivamente ad

essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla

commissione
tributaria a cui il
processo e' stato
rinvitato. In ogni
caso, a pena
d'inammissibilita',
deve essere prodotta
copia autentica della
sentenza di
cassazione.

4. Le parti
conservano la stessa
posizione
processuale che
avevano nel
procedimento in cui
e' stata pronunciata
la sentenza cassata
e non possono
formulare richieste

diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la

segreteria della
commissione adita
richiede alla
cancelleria della
Corte di cassazione
la trasmissione del
fascicolo del
processo.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

**1. Contro le
sentenze delle
commissioni
tributarie che
involgono**

accertamenti di fatto
e che sul punto non
sono ulteriormente
impugnabili o non
sono state
impugnate e'
ammessa la
revocazione ai sensi
dell'art. 395 del
codice di procedura

civile.

2. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura

civile purché la
scoperta del dolo o
della falsità
dichiarata o il
recupero del
documento o il
passaggio in
giudicato della
sentenza di cui al
numero 6 dell'art.

395 del codice di
procedura civile
siano posteriori alla
scadenza del
termine suddetto.

3. Se i fatti
menzionati nel
comma precedente
avvengono durante il
termine per l'appello

il termine stesso e'
prorogato dal giorno
dell'avvenimento in
modo da
raggiungere i
sessanta giorni da
esso.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 65

Proposizione della impugnazione.

1. Competente per la revocazione e' la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della

prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova

della sentenza
passata in giudicato
che accerta il dolo
del giudice deve
essere data
mediante la sua
produzione in copia
autentica.

3. Il ricorso per
revocazione e'

proposto e
depositato a norma
dell'art. 53, comma
2.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 66
Procedimento.

1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della

presente sezione.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 67 Decisione.

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione

tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi

d'impugnazione ai
quali era
originariamente
soggetta la sentenza
impugnata per
revocazione.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo.

**1. Anche in deroga
a quanto previsto
nelle singole leggi
d'imposta, nei casi in**

cui e' prevista la
riscossione
frazionata del tributo
oggetto di giudizio
davanti alle
commissioni, il
tributo, con i relativi
interessi previsti
dalle leggi fiscali,
deve essere pagato:

a) per i due terzi,
dopo la sentenza
della commissione
tributaria provinciale
che respinge il
ricorso;

b) per l'ammontare
risultante dalla
sentenza della
commissione

tributaria provinciale,
e comunque non
oltre i due terzi, se la
stessa accoglie
parzialmente il
ricorso;

c) per il residuo
ammontare
determinato nella
sentenza della

commissione
tributaria regionale.

Per le ipotesi
indicate nelle
precedenti lettere a),
b) e c) gli importi da
versare vanno in
ogni caso diminuiti di
quanto già
corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi

fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o

impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 69 Condanna dell'ufficio al rimborso.

1. Se la
commissione
condanna l'ufficio del
Ministero delle
finanze o l'ente
locale o il
concessionario del
servizio di
riscossione al
pagamento di

somme, comprese le
spese di giudizio
liquidate ai sensi
dell'articolo 15 e la
relativa sentenza e'
passata in giudicato,
la segreteria ne
rilascia copia spedita
in forma esecutiva a
norma dell'art. 475

del codice di
procedura civile,
applicando per le
spese l'art. 25,
comma 2.

Testo: in vigore dal
26/08/1996

Art. 70 Giudizio di

ottemperanza.

1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte

che vi ha interesse,
puo' richiedere
l'ottemperanza agli
obblighi derivanti
dalla sentenza della
commissione
tributaria passata in
giudicato mediante
ricorso da depositare
in doppio originale

alla segreteria della
commissione
tributaria provinciale,
qualora la sentenza
passata in giudicato
sia stata da essa
pronunciata, e in
ogni altro caso alla
segreteria della
commissione

tributaria regionale.

2. Il ricorso e'
proponibile solo
dopo la scadenza
del termine entro il
quale e' prescritto
dalla legge
l'adempimento
dall'ufficio del
Ministero delle

finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a

quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la

proposizione con la
precisa indicazione,
a pena di
inammissibilita', della
sentenza passata in
giudicato di cui si
chiede
l'ottemperanza, che
deve essere prodotta
in copia unitamente

all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura

della segreteria della
commissione
all'ufficio del
Ministero delle
finanze o all'ente
locale obbligato a
provvedere.

5. Entro venti giorni
dalla comunicazione
l'ufficio del Ministero

delle finanze o l'ente locale puo' trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente

della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il

giorno per la
trattazione del
ricorso in camera di
consiglio non oltre
novanta giorni dal
deposito del ricorso
e ne viene data
comunicazione alle
parti almeno dieci
giorni liberi prima a

cura della segreteria.

7. Il collegio, sentite
le parti in
contraddittorio ed
acquisita la
documentazione
necessaria, adotta
con sentenza i
provvedimenti
indispensabili per

l'ottemperanza in
luogo dell'ufficio del
Ministero delle
finanze o dell'ente
locale che li ha
omessi e nelle forme
amministrative per
essi prescritti dalla
legge, attenendosi
agli obblighi risultanti

espressamente dal
dispositivo della
sentenza e tenuto
conto della relativa
motivazione. Il
collegio, se lo ritiene
opportuno, può
delegare un proprio
componente o
nominare un

commissario al quale
fissa un termine
congruo per i
necessari
provvedimenti
attuativi e determina
il compenso a lui
spettante secondo le
disposizioni della
legge 8 luglio 1980,

n. 319, e successive
modificazioni e
integrazioni.

8. Il collegio,
eseguiti i
provvedimenti di cui
al comma
precedente e preso
atto di quelli emanati
ed eseguiti dal

componente
delegato o dal
commissario
nominato, dichiara
chiuso il
procedimento con
ordinanza.

9. Tutti i
provvedimenti di cui
al presente articolo

sono
immediatamente
esecutivi.

10. Contro la
sentenza di cui al
comma 7 e'
ammesso soltanto
ricorso in cassazione
per inosservanza
delle norme sul

procedimento.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 71 Norme abrogate.

**1. Sono abrogati
l'art. 288 del testo
unico per la finanza
locale 14 settembre
1931, n. 1175,
l'articolo 1 e gli
articoli da 15 a 45
del decreto del**

Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636
e successive
modificazioni e
integrazioni, l'art. 19,
commi 4 e 5, e l'art.
20 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26

ottobre 1972, n. 638,
l'art. 24 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26

ottobre 1972, n. 639,
gli articoli 63, comma
5, e 68, comma 3,
del decreto del
Presidente della
Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43,
l'art. 4, comma 8, del
decreto- legge 2
marzo 1989, n. 66,
convertito nella
legge 24 aprile 1989,
n. 144.

2. E' inoltre
abrogata ogni altra
norma di legge non

compatibile con le
disposizioni del
presente decreto.

Testo: in vigore dal
26/10/1996

Art. 72
Controversie
pendenti davanti

alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.

**1. Le controversie
pendenti dinanzi alle
commissioni
tributarie di primo e
di secondo grado
previste dal decreto
del Presidente della**

Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636,
alla data
d'insediamento delle
commissioni
tributarie provinciali
e regionali, sono ad
esse rispettivamente
attribuite, tenuto
conto, quanto alla

competenza
territoriale, delle
rispettive sedi. La
segreteria della
commissione
tributaria provinciale
o regionale da'
comunicazione alle
parti della data di
trattazione almeno

trenta giorni liberi
prima. La consegna
o spedizione del
ricorso o dell'atto di
appello ai sensi degli
articoli 17, comma
primo, e 22, comma
secondo, del decreto
del Presidente della
Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636,
equivale a
costituzione in
giudizio del
ricorrente ai sensi
degli articoli 22 e 53,
comma 2. La parte
resistente puo'
effettuare la
costituzione in

giudizio entro il
termine di cui
all'articolo 32,
comma 1.

1-bis. In deroga alle
disposizioni del
presente decreto, le
controversie previste
dal comma 1,
pendenti alla data ivi

indicata dinanzi alle
commissioni
tributarie di primo
grado ed il cui
valore, determinato
ai sensi dell'articolo
12, comma 5, sia
inferiore a cinque
milioni di lire, sono
trattate e decise in

pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il

presidente, se non
intende designare se
stesso, puo'
nominare giudice
unico il
vicepresidente od un
componente della
sezione
appartenente ad una
delle categorie di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia

un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle

sezioni III e IV del
Capo I del Titolo II
del presente decreto,
ad eccezione
dell'articolo 33,
intendendosi
sostituito in ogni
caso il giudice
singolo al relatore e
al collegio. Restano

ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48,

comma 2, e'
obbligatorio se
all'udienza sono
presenti entrambe le
parti. Le controversie
di cui al presente
comma sono trattate
dal giudice singolo in
udienze distinte da
quelle collegiali.

2. Se alla data
indicata al comma 1
pendono termini per
la proposizione di
ricorsi secondo le
norme previgenti,
detti ricorsi sono
proposti alle
commissioni
tributarie provinciali

entro i termini
previsti dal presente
decreto, che
decorrono dalla
suddetta data. Se
alla data indicata al
comma 1 pendono
termini per
impugnare decisioni
delle commissioni

tributarie di primo
dette impugnazioni
sono proposte
secondo le modalita'
e i termini previsti dal
presente decreto,
che decorrono dalla
suddetta data.

3. Se i termini per il
compimento di atti

processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che

decorrono dalla
suddetta data.

4. Le segreterie
delle commissioni
tributarie di primo e
di secondo grado
indicate nel comma
1 provvedono a
trasmettere i fascicoli
relativi alle

controversie
pendenti alle
segreterie delle
commissioni
provinciale o
regionale
rispettivamente
competenti.

5. Le segreterie
delle commissioni

tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.

**Testo: in vigore dal
15/05/1998**

**Art. 73 Istanza di
trattazione.**

**Testo: soppresso
dal 30/08/1993**

Art. 74

Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.

**1. Alle controversie,
che alla data di cui
all'articolo 72
pendono davanti alla
corte di appello o per**

le quali pende il
termine per
l'impugnativa davanti
allo stesso organo,
continuano ad
applicarsi le
disposizioni
contenute nel
decreto del
Presidente della

Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636,
e successive
modificazioni e
integrazioni.

Testo: in vigore dal
30/08/1993

Art. 75

Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.

**1. Alle controversie
che alla data di cui
all'articolo 72
pendono davanti alla
commissione
tributaria centrale o**

per le quali pende il
termine per
l'impugnativa davanti
allo stesso organo,
nonche' alle
controversie
pendenti dinanzi alle
commissioni di
secondo grado per le
quali, alla predetta

data, e' stato
depositato il solo
dispositivo della
decisione,
continuano ad
applicarsi le
disposizioni
contenute nel
decreto del
Presidente della

Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636,
e successive
modificazioni e
integrazioni.

2. Relativamente
alle controversie
pendenti o per le
quali pende il
termine alla data di

entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione

tributaria centrale
apposita istanza di
trattazione
contenente gli
estremi della
controversia e del
procedimento.
L'istanza potrà
essere sottoscritta
dalla parte o dal suo

precedente
difensore, se
nominato, e deve
essere notificata o
spedita o
consegnata alla
segreteria della
commissione
tributaria centrale nei
modi previsti

dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue.

L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver

verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma

seguinte.

Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine

l'esame da parte
della Corte di
cassazione ai sensi
dell'art. 360 del
codice di procedura
civile convertendo il
ricorso alla
Commissione
tributaria centrale in
ricorso per

cassazione contro la
decisione
impugnata,
osservate per il resto
tutte le norme del
codice di procedura
civile per il
procedimento
davanti alla Corte di
cassazione.

4. Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti

alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla

Commissione
tributaria centrale
successivamente
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto.

5. (soppresso)

6. La segreteria
della Commissione
tributaria centrale

continua a
funzionare anche
oltre il termine di cui
al comma 4 per
trasmettere i fascicoli
dei processi alla
cancelleria della
Corte di cassazione
o alle commissioni
tributarie regionale o

provinciale.

Testo: in vigore dal
26/08/1996

Art. 76

**Controversie in
sede di rinvio.**

1. Se alla data
prevista dall'art. 72,

a seguito di
sentenza della Corte
di cassazione o di
corte d'appello o a
seguito di decisione
della Commissione
tributaria centrale
pendono i termini per
la riassunzione del
procedimento di

rinvio davanti alle
commissioni
tributarie di primo o
di secondo grado,
detti termini
decorrono da tale
data e la
riassunzione va fatta
davanti alla
commissione

tributaria provinciale
o regionale
competente.

2. Il termine per la
riassunzione davanti
alla corte d'appello
non subisce
modifiche.

3. Se alla data
prevista all'art. 72, a

seguito di rinvio
disposto dalla Corte
di cassazione, pende
il termine per la
riassunzione davanti
alla Commissione
tributaria centrale,
detto termine
decorre da tale data
e la riassunzione va

fatta davanti alla
commissione
tributaria regionale
competente.

4. Se la
riassunzione non
avviene nei termini,
o si avvera
successivamente ad
essa una causa di

estinzione del
giudizio di rinvio,
l'intero processo si
estingue.

5. Se alla data
indicata nei commi
precedenti pendono i
giudizi di rinvio
davanti alla
commissione

tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.

Testo: in vigore dal 30/08/1993

Art. 77

**Procedimento
contenzioso
amministrativo
davanti
all'intendenza di
finanza o al
Ministero delle
finanze.**

1. Le controversie

relative ai tributi
comunali e locali
indicati nell'art. 2,
lettera h), per le quali
era previsto il ricorso
all'intendente di
finanza o al Ministro
delle finanze, se non
ancora definite alla
data di insediamento

delle nuove
commissioni,
continuano ad
essere decise in
sede amministrativa
dai suddetti organi
secondo le relative
disposizioni,
ancorche' abrogate
ai sensi dell'art. 71.

**Testo: in vigore dal
15/01/1993**

Art. 78

**Controversia già di
competenza delle
commissioni
comunali per i
tributi locali.**

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità'

giudiziaria ordinaria,
i relativi giudizi
proseguono in
questa sede.

2. Le controversie
di cui al comma 1,
che alla data indicata
non pendono davanti
all'autorita'
giudiziaria ordinaria

e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte

degli enti impositori
interessati mediante
trasmissione dei
relativi atti e
documenti alla
commissione
tributaria provinciale
competente entro il
termine di mesi sei
dalla data anzidetta;

altrimenti ogni
pretesa dell'ente
impositore s'intende
definitivamente
abbandonata.

Testo: in vigore dal
15/01/1993

Art. 79 Norme

transitorie.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione

tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

2. Nei giudizi

davanti alla
commissione
tributaria provinciale
o regionale
riguardanti
controversie già
pendenti davanti ad
altri organi
giurisdizionali o
amministrativi la

regolarizzazione
della costituzione
delle parti secondo
le nuove norme sulla
assistenza tecnica e'
disposta, ove
necessario, secondo
le modalita' e nel
termine perentorio
fissato dal

presidente della
sezione o dal
collegio
rispettivamente con
decreto o con
ordinanza da
comunicare alle parti
a cura della
segreteria.

Testo: in vigore dal

15/01/1993

Art. 80 Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni

del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

Testo: in vigore dal
30/08/1993

